

Nuove regole di arbitrato della Camera di Commercio Internazionale: procedura accelerata

Contenuti

1. Introduzione
2. Applicazione della Procedura Accelerata
3. Costituzione del tribunale arbitrale
4. Lo svolgimento della Procedura Accelerata
5. I costi della Procedura Accelerata
6. Conclusioni e criticità

1. Introduzione

In data 1 marzo 2017 è entrata in vigore la nuova versione del Regolamento arbitrale della Camera di Commercio Internazionale ("**Regolamento**"), la quale mira ad accelerare, rendere più efficiente e trasparente l'arbitrato. L'edizione 2017 del Regolamento segue quella del 2012 e rappresenta, sotto diversi aspetti, un significativo passo verso l'economicità e celerità del processo e allo stesso momento attribuisce rilevanti poteri decisionali alla Corte Internazionale della Camera di Commercio Internazionale ("**Corte ICC**").

In data 1 marzo 2017 è stata resa pubblica anche la "*Note to Parties and Arbitral Tribunals on the Conduct of the Arbitration under the ICC Rules of Arbitration*" ("**Note to Parties**"), alla quale viene attribuita una particolare rilevanza da parte della stessa Corte ICC e che rappresenta una sorta di guida ufficiale nell'interpretazione del nuovo Regolamento.

Una delle più importanti modifiche che si rinvencono nel nuovo Regolamento riguarda l'introduzione di una procedura accelerata e semplificata, con tariffe ridotte, la quale è disciplinata dall'articolo 30 del Regolamento e dalla sua Appendice VI ("**Procedura Accelerata**").

L'introduzione della Procedura Accelerata - pur essendo la più importante innovazione del Regolamento - non rappresenta un'assoluta novità nel mondo dell'arbitrato internazionale. Per dire la verità, da un certo punto di vista rappresenta il ritorno alle radici dell'istituto dell'arbitrato, il quale nasce come un'alternativa più snella e più rapida alla giustizia ordinaria. Negli ultimi anni, la prassi dell'arbitrato internazionale si è allontanata da quest'idea originaria (risultando spesso troppo costosa e non garantendo l'auspicabile celerità) e pertanto l'introduzione della Procedura Accelerata, anche da parte della Corte ICC, è più che benvenuta dagli operatori economici.

2. Applicazione della Procedura Accelerata

La Procedura Accelerata trova applicazione o

- a. quando ricorrono le seguenti condizioni:
 - i. la convenzione arbitrale è stata conclusa successivamente alla data di entrata in vigore del Regolamento (*i.e.* dopo il 1 marzo 2017);
 - ii. il valore della controversia non eccede l'importo di US\$ 2.000.000,00;
 - iii. le parti non hanno inserito nella convenzione arbitrale una previsione *opt out*, ossia la non applicazione della Procedura Accelerata; oppure
- b. nel caso in cui non ricorrano le condizioni di cui sopra, ma le parti hanno espressamente previsto l'applicazione della Procedura Accelerata nella clausola arbitrale, oppure la sua applicazione hanno successivamente concordata (il cosiddetto *opt in*).

Occorre evidenziare invece che anche nel caso in cui ricorrano le condizioni per l'applicazione della Procedura Accelerata, la Corte ICC, su istanza di parte o anche di sua iniziativa, può decidere che la Procedura Accelerata non risulti appropriata per quella particolare controversia sottoposta all'arbitrato (l'art. 30 (3) c del Regolamento).

3. Costituzione del tribunale arbitrale

La Corte ICC può nominare un arbitro unico anche nel caso in cui le parti hanno previsto che la controversia dovrà essere decisa da tre arbitri¹. In questo caso non si ritiene che si possa ravvisare una violazione della volontà delle parti in quanto – come viene precisato anche nelle *Note to Parties* – con la scelta del Regolamento, le parti accettano l'applicazione della Procedura Accelerata per tutte le ipotesi in cui ricorrano le condizioni, mentre la previsione in merito alla nomina di un collegio di tre arbitri continuerà ad applicarsi alle controversie di valore superiore al US\$ 2.000.000,00.

Pur essendo la scelta dell'arbitro unico la più appropriata per la Procedura Accelerata, tuttavia, qualora le particolari circostanze del caso lo richiedano, la Corte ICC potrà decidere – anche eventualmente su istanza di parte - di nominare un collegio di arbitri, concedendo – come meglio specificato nelle *Note to Parties* – in ogni caso alle parti la possibilità di esprimersi in merito all'opportunità o meno di nomina di più arbitri.

4. Lo svolgimento della Procedura Accelerata

Al fine di garantire la celerità del procedimento, sono state introdotte le seguenti previsioni per la Procedura Accelerata:

- a. non viene redatto l'“Atto di missione”, cioè il documento che precisa i termini del mandato degli arbitri previsto dall'art. 23 del Regolamento;
- b. le parti non hanno la possibilità di formulare nuove domande, salvo che siano a ciò autorizzate dal tribunale arbitrale;
- c. la “riunione di gestione del procedimento” prevista dall'articolo 24 del Regolamento si deve tenere entro il termine di 15 giorni dalla trasmissione del fascicolo al tribunale arbitrale.

Nel condurre l'arbitrato, pur dovendo garantire alle parti la ragionevole possibilità di presentare i propri argomenti, il tribunale arbitrale può decidere la controversia anche solo sulla base di documenti forniti dalle parti, ossia senza tenere alcuna udienza, né concedere prove testimoniali o espletamento di perizie. Il tribunale arbitrale, qualora lo ritenga opportuno, può altresì limitare il numero, l'oggetto e la corposità delle memorie scritte delle parti.

Il lodo dovrà essere emesso entro il termine di 6 mesi a partire dalla “riunione gestionale del procedimento” (salvo eventuali proroghe che la Corte ICC può concedere su richiesta motivata, ma comunque solo in casi limitati e sufficientemente giustificati). Il lodo dovrà in ogni caso contenere la motivazione, che tuttavia potrà essere più concisa.

5. I costi della Procedura Accelerata

Uno degli indubbi vantaggi che accompagna l'introduzione della Procedura Accelerata è la sensibile riduzione dei costi che comporta un procedimento arbitrale. Mentre le spese amministrative sono le medesime sia nel caso di Procedura Accelerata che quella “ordinaria”, gli onorari degli arbitri sono diminuiti del 20 % rispetto a quelli previsti dalle tariffe generali. Oltre a questa riduzione delle spese dell'arbitrato, il vero e proprio risparmio consegue all'espletamento della Procedura Accelerata è riduzione dei costi di assistenza legale, in considerazione della riduzione dei tempi, delle memorie e dell'attività che dovrà essere complessivamente svolta, ed anche la riduzione dei costi connessi al c.d. *evidentiary hearing*, che nella maggior parte dei casi rappresenta la voce più significativa delle spese dell'arbitrato.

¹ Art. 2 dell'Appendice VI al Regolamento

Il presente documento viene consegnato esclusivamente per fini divulgativi.

Esso non costituisce riferimento alcuno per contratti e/o impegni di qualsiasi natura.

Per ogni ulteriore chiarimento o approfondimento Vi preghiamo di contattare:

Roma

Antonio Auricchio
Tel. +39 06 478751
aauricchio@gop.it

Augusta Ciminelli
Tel. +39 06 478751
aciminelli@gop.it

Decio Nicola Mattei
Tel. +39 06 478751
dmattei@gop.it

Milano

GianBattista Origoni
Tel. +39 02 763741
gorigoni@gop.it

Federico Busatta
Tel. +39 02 763741
fbusatta@gop.it

Daniele Vecchi
Tel. +39 02 763741
dvecchi@gop.it

Roma

Milano

Bologna

Padova

Torino

Abu Dhabi

Bruxelles

Hong Kong

Londra

New York

Con riferimento ai costi occorre altresì evidenziare che il valore della controversia – come nel caso di procedura “ordinaria” – viene determinato alla luce del valore delle domande dell’attore, delle domande riconvenzionali, delle domande nei confronti della – od avanzata dalla – terza parte chiamata in arbitrato.

Non potranno “in linea di principio” – secondo le “*Note to Parties*” – essere decise con la Procedura Accelerata le controversie aventi un *petitum* non monetario o il cui valore non sia determinabile, a meno che tali domande non siano introdotte a solo supporto delle domande monetarie o che non rendano la causa sensibilmente più complessa. Sarà oggetto di interpretazione da parte della Corte ICC, decidendo caso per caso, quando la controversia riguarda un *petitum* oggettivamente indeterminabile, e quando invece si tratti solo di un tentativo di parte di evitare l’applicazione delle disposizioni sulla Procedura Accelerata. A tal riguardo, si evidenzia che il tribunale arbitrale, in sede di decisione sulle spese, potrà prendere in considerazione l’atteggiamento della parte qualora questa artificialmente aumenti il valore delle proprie domande al solo fine di evitare l’applicazione della Procedura Accelerata.

6. Conclusioni e criticità

Con il nuovo Regolamento vengono attribuite alla Corte ICC maggiori poteri e viene dunque limitata la libertà ed autonomia delle parti. Tuttavia non si tratta di un’assoluta novità nel mondo dell’arbitro internazionale. Una simile procedura accelerata è prevista altresì dai regolamenti della *Stockholm Chamber of Commerce*, della *Hong Kong International Arbitration Centre* e della *Singapore International Arbitration Centre*.

L’idea dell’arbitrato accelerato si sta diffondendo anche tra le camere arbitrali italiani. A titolo esemplificativo, la Camera di Commercio di Roma ha introdotto (anche se allo stato è sotto revisione) una forma di procedura semplificata con arbitro unico, dotata di una fase preliminare di conciliazione, che può essere applicata alla risoluzione di controversie di valore economico contenuto entro Euro 150.000,00.

Tuttavia in Italia, nel caso di arbitrati ICC, possono sorgere difficoltà qualora la Corte ICC decidesse dare applicazione all’art. 30 del Regolamento, secondo il quale le disposizioni sulla Procedura Accelerata prevalgono su qualsiasi disposizione contraria contenuta nella convenzione arbitrale. Infatti, tale disposizione sembrerebbe di essere in diretta contraddizione con l’art. 832 c.p.c. secondo il quale invece: “*Nel caso di contrasto tra quanto previsto nella convenzione di arbitrato e quanto previsto dal regolamento, prevale la convenzione di arbitrato.*” Inoltre, nel caso di lodi stranieri, ai sensi dell’art. 840, III comma, n. 4, c.p.c. la Corte d’Appello potrà negare il loro riconoscimento qualora una delle parti invochi la circostanza che “*la costituzione del collegio arbitrale o il procedimento arbitrale non sono stati conformi all’accordo delle parti*”.

In futuro, pertanto, alla luce delle limitazioni di cui sopra, le parti dovranno essere molto caute nella predisposizione delle loro convenzioni arbitrali ossia nella loro scelta di *opt in* o *opt out* rispetto alla Procedura Accelerata. La Corte ICC medesima, nell’esercitare i propri poteri, dovrà prendere in considerazione la normativa dello Stato in cui verrà verosimilmente eseguito il lodo.